



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTENZIOSO

T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/06/2026, n. 1415: Modifica dei contratti in corso di esecuzione. Sulla distinzione tra opzione di proroga e proroga tecnica di cui ai cc. 10 e 11 art. 120 d.lgs. n. 36/2023.

La sentenza in commento ha deciso il ricorso con cui l'affidatario del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in favore di una Azienda ULSS ha impugnato la deliberazione di proroga di tale servizio.

Il TAR Veneto individua come centrale, anche ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo (competente per la fase dell'affidamento del contratto) e giudice ordinario (competente per la fase dell'esecuzione del contratto), la questione se la deliberazione impugnata integri l'esercizio di un potere amministrativo, configurandosi una proroga tecnica, ovvero costituisca manifestazione di una facoltà negoziale derivante dal contratto stipulato dalle parti.

Osserva il TAR Veneto che la disciplina oggi vigente, rinvenibile nell'art. 120 d.lgs. n. 36/2023, ha recepito la distinzione in precedenza elaborata dalla giurisprudenza, disciplinando separatamente l'opzione di proroga contrattuale, prevista dal comma 10 di tale articolo e fondata su una clausola inserita nei documenti di gara, e la proroga tecnica, contemplata dal successivo comma 11 e consentita soltanto in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento.



Muovendo da questo presupposto, il TAR Veneto rileva che la preventiva previsione della proroga nella *lex specialis*, la sua autonoma valorizzazione economica ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e il suo inserimento nel sinallagma contrattuale costituiscono elementi tipici dell'opzione di proroga, e non della proroga tecnica; quindi, in tale prospettiva, la prosecuzione del rapporto non costituisce il risultato di una nuova determinazione autoritativa dell'Amministrazione, adottata nell'esercizio di un potere pubblicistico, bensì l'attuazione di un assetto negoziale già definito nella *lex specialis* e poi recepito nel contratto.

Ciò comporta, secondo il TAR Veneto, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in quanto, come evidenziato da una condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, sent. n. 8332/2025), laddove l'oggetto del ricorso sia l'accertamento del diritto della ricorrente a "svincolarsi" dall'obbligo di proseguire il rapporto contrattuale alle medesime condizioni economiche dell'originario affidamento, il vaglio della correttezza di tale pretesa involge una questione di interpretazione e di applicazione del contratto di appalto che, come tutte le controversie attinenti alla sua esecuzione, deve essere ascritta alla giurisdizione ordinaria.

[Consulta la sentenza](#)